



REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE.....	6
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI.....	6
SEZIONE I - FEDERAZIONE.....	6
Art. 1 - Costituzione e disciplina.....	6
Art. 2 - Organizzazione.....	6
SEZIONE II - CARICHE ELETTIVE.....	6
Capo I - Requisiti di eleggibilità e candidature.....	6
Art. 3 - Eleggibilità.....	6
Art. 4 - Candidature alle cariche elettive.....	6
Art. 5 - Verifica delle candidature	7
Art. 6 - Compilazione delle liste elettorali.....	7
Art. 7 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità.....	7
Art. 8 - Incompatibilità.....	7
Art. 9 - Accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità.....	7
Capo II - Accettazione, rinuncia, opzione.....	7
Art. 10 - Accettazione di nomina e rinuncia.....	7
Art. 11 - Comunicazione del domicilio.....	8
Art. 12 - Esercizio del diritto di opzione.....	8
Capo III - Durata delle cariche, decadenza, dimissioni.....	8
Art. 13 - Durata delle cariche.....	8
Art. 14 - Decadenza.....	8
Art. 15 - Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali.....	8
Art. 16 - Dimissioni: forma e comunicazione.....	9
Art. 17 - Presa d'atto delle dimissioni.....	9
SEZIONE III - SEPARAZIONE DEI POTERI.....	9
Art. 18 - Separazione dei Poteri.....	9
Art. 19 - Non sostituibilità degli Organi di Controllo e di Giustizia.....	9
SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	9
Art. 20 - Funzionamento.....	9
Art. 21 - Principio della proroga.....	9
Art. 22 - Decentramento.....	10
SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA.....	10
Art. 23 - Attività sportiva.....	10
Art. 24 - Partecipazione alle gare.....	10
Art. 25 - Responsabilità.....	10
Art. 26 - Squadre e rappresentative nazionali.....	10
Art. 27 - Titolo di Nazionale.....	10
Art. 28 - Titolo di Campione d'Italia.....	11
SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO.....	11
Art. 29 - Rinvio allo specifico Regolamento.....	11
SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA.....	11
Art. 30 - Il Periodico della Federazione.....	11
Art. 31 - I destinatari del periodico.....	11
PARTE SECONDA - STRUTTURA.....	13
TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI.....	13
SEZIONE I - GENERALITA'.....	13
Art. 32 - Organi e attribuzioni.....	13



SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE.....	13
Capo I - Norme generali.....	13
Art. 33 - Composizione e tipologia.....	13
Art. 34 - Indizione e pubblicità.....	13
Art. 35 - Convocazione.....	13
Art. 36 - Ordine del Giorno.....	13
Art. 37 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale - Rappresentanze.....	14
Art. 38 - Deleghe.....	14
Art. 39 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale.....	14
Art. 40 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti.....	14
Art. 41 - Commissione Verifica dei Poteri.....	15
Art. 42 - Apertura dell'Assemblea.....	15
Art. 43 - Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza.....	15
Art. 44 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale.....	16
Art. 45 - Verbale dell'Assemblea.....	16
Art. 46 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria.....	16
Art. 47 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria.....	17
Art. 48 - Regolarità di costituzione - Validità delle deliberazioni.....	17
Art. 49 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale.....	17
Art. 50 - Votazioni e Conteggi.....	17
Capo II - Norme speciali per le elezioni.....	18
Art. 51 - Operazioni elettorali.....	18
Art. 52 - Computo dei voti e scrutinio.....	18
Art. 53 - Proclamazione dei risultati.....	19
SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE.....	19
Capo I - Elezione e funzioni.....	19
Art. 54 - Elezione.....	19
Art. 55 - Attribuzioni e compiti.....	19
Capo II - Impedimenti e decadenze.....	20
Art. 56 - Assenza o temporaneo impedimento.....	20
Art. 57 - Impedimento definitivo o dimissioni.....	20
Art. 58 - Decadenza e proroga dei poteri.....	20
SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE.....	20
Capo I - Elezione e funzioni.....	20
Art. 59 - Composizione ed Elezione.....	20
Art. 60 - Attribuzioni.....	20
Art. 61 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali.....	21
Capo II - Impedimenti e decadenze.....	21
Art. 62 - Non accettazione della carica - Dimissioni di uno o più Consiglieri.....	21
Art. 63 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri.....	21
Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri saranno seguite le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto.....	21
Art. 64 - Vacanza a seguito di opzione.....	21
In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, saranno seguite le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto.....	21
Capo III - Funzionamento.....	21
Art. 65 - Riunioni e modalità di convocazione.....	21
Art. 66 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni.....	21
Art. 67 - Redazione e approvazione del verbale.....	22
Art. 68 - Facoltà del Segretario Generale.....	22
Art. 69 - Pubblicità delle delibere.....	22



SEZIONE V - VICE PRESIDENTI.....	22
Art. 70 - Elezione dei Vice Presidenti.....	22
Art. 71 - Attribuzioni dei Vice Presidenti.....	22
SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	22
Art. 72 - Elezione e Composizione.....	22
Art. 73 - Attribuzioni e deliberazioni.....	23
SEZIONE VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	23
Capo I - Elezione e attribuzioni.....	23
Art. 74 - Composizione ed elezione.....	23
Art. 75 - Incompatibilità.....	23
Art. 76 - Attribuzioni e compiti.....	23
Capo II - Funzionamento e cessazione.....	23
Art. 77 - Funzionamento.....	23
Art. 78 - Cessazione dalla carica.....	23
SEZIONE VIII - RIMBORSI DI SPESE E INDENNITA'.....	24
Art. 79 - Rimborsi di spese.....	24
Art. 80 - Indennità.....	24
Le cariche federali sono onorifiche.....	24
TITOLO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI.....	24
SEZIONE I - GENERALITA'.....	24
Art. 81 - Elezione e funzioni.....	24
Art. 82 - Mancato o irregolare funzionamento.....	24
SEZIONE II - ORGANI REGIONALI.....	24
Capo I - ASSEMBLEA REGIONALE.....	24
Art. 83 - Norme di riferimento e compiti.....	24
Art. 84 - Verifica dei Poteri.....	25
Art. 85 - Ricorso.....	25
Capo II - PRESIDENTE REGIONALE.....	25
Art. 86 - Elezione.....	25
Art. 87 - Attribuzioni del Presidente Regionale.....	25
Art. 88 - Impedimento temporaneo.....	25
Art. 89 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione.....	25
Capo III - Consiglio REGIONALE.....	26
Art. 90 - Composizione.....	26
Art. 91 - Elezione.....	26
Art. 92 - Sede.....	26
Art. 93 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni.....	26
Art. 94 - Attribuzioni.....	26
Art. 95 - Funzionamento.....	27
Capo IV - DELEGATI REGIONALI.....	27
Art. 96 - Nomina e compiti.....	27
SEZIONE III - ORGANI PROVINCIALI.....	27
Art. 97 - Organi Provinciali.....	27
Art. 98 - Norme di riferimento.....	27
Art. 99 - Delegati Provinciali.....	27
Art. 100 - Composizione Consigli Provinciali.....	27
Art. 101 - Elezione.....	27
Art. 102 - Sede.....	28
Art. 103 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni.....	28
Art. 104 - Attribuzioni.....	28
Art. 105 - Funzionamento.....	28



SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI.....	28
Capo I - Segreteria Federale.....	29
Art.106 - Compiti e funzioni.....	29
Art.107 - Segretario Generale.....	29
Art.108 - Segnalazione dei casi dubbi.....	29
Capo III – Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori.....	29
Art.109 – Assemblea Regionale degli Atleti.....	29
Art.110 – Assemblea Regionale degli Istruttori.....	29
Capo III - Commissioni Federali.....	30
Art.111 - Finalità e funzionamento.....	30
Art.112 - Riunione delle Commissioni.....	30
Art.113 - Scadenza delle Commissioni.....	30
LIBRO SECONDO - I SOGGETTI.....	31
PARTE I - GLI AFFILIATI.....	31
Capo I - Tipologia.....	31
Art.114 - Sodalizi affiliati.....	31
Art.115 - Diritti e doveri dei Sodalizi.....	31
Capo II - Riconoscimento e Affiliazione.....	31
Art.116 - Riconoscimento.....	31
Art.117 - Modalità di affiliazione.....	31
Art.118 - Aggiornamento degli elenchi dei tesserati.....	32
Art.119 - Deliberazione della domanda di affiliazione.....	32
Art.120 - Riaffiliazione.....	32
Art.121 - Deliberazione della domanda di riaffiliazione.....	32
Art.122 - Termini.....	32
Art.123 - Effetti.....	32
Art.124 - Posizione irregolare degli Affiliati.....	33
Capo III - Denominazione - Abbinamenti - Sede - Rappresentanza.....	33
Art.125 - Denominazione sociale.....	33
Art.126 - Modificazioni.....	33
Art.127 - Sede sociale.....	33
Art.128 - Rappresentanza sociale.....	33
Capo IV - Fusioni e incorporazioni.....	33
Art.129 - Fusione.....	33
Art.130 - Incorporazione.....	34
Art.131 - Norme generali comuni.....	34
Art.132 - Diritti acquisiti.....	34
Capo V - Variazioni.....	34
Art.133 - Comunicazione delle variazioni.....	34
Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D.....	34
Art.134 - Casi di cessazione.....	34
Art.135 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione.....	34
Art.136 - Radiazione.....	35
Art.137 - Inattività.....	35
Art.138 - Revoca dell'affiliazione.....	35
Capo I – Tesseramento.....	35
Art.139 – Vincolo federale.....	35
Art.140 – Tesserati.....	35
Art.141 – Obbligatorietà del tesseramento.....	35
Art.142 – Modalità di tesseramento.....	35
Art.143 – Validità del tesseramento e rinnovo.....	35



Art.144 – Termine del tesseramento.....	36
Art.145 – Partecipazione alle gare.....	36
Art.146 - Tesseramento.....	36
Art.147 - Diritti e doveri dei tesserati.....	36
Art.148- Segni distintivi.....	36
Capo II - Vincolo sportivo.....	37
Art.149 - Vincolo sportivo.....	37
Capo III - Quote e validità.....	37
Art.150 - Quota di Tesseramento.....	37
Art.151 - Duplicati.....	37
Capo IV - Tipologia delle Tessere Federali.....	37
Art.152 - Tipi di Tessera.....	37
Art.152/I – Tessera Agonistica.....	37
Art.152/II – Tessera Juniores.....	37
Art.152/III - Tessera Socio Sostenitore (Promozionale).....	38
Art.152/IV - Tessera Arbitrale.....	38
Art.152/V - Tessera Istruttore.....	38
Art.152/VI – Tessera Problemistica.....	38
Art.152/VII - Tessera Giovanile Scolastica.....	38
Capo V - Compatibilità e inibizioni.....	38
Art.153 – Compatibilità	38
Art.154 - Tesserato di più Sodalizi.....	38
Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D. di un Tesserato.....	38
Art.155 - Disciplina.....	38
Art.155/I - Decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.....	38
Art.155/II - Cessazione di appartenenza alla F.I.D. dell'Affiliato.....	38
Art.155/III - Radiazione.....	38
Art.155/IV - Recesso o Cancellazione.....	38
Capo VII – Entrata in vigore.....	39
Art.156 – Entrata in vigore.....	39



REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I - FEDERAZIONE

Art. 1 - Costituzione e disciplina

La Federazione Italiana Dama (F.I.D.) è costituita, nel rispetto dell'art.1 dello Statuto Federale, dall'insieme delle Associazioni e Società sportive che di seguito saranno indicati semplicemente come "Sodalizi" o "Affiliati".

L'attività della F.I.D. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federation Mondial du Jeu Dames (F.M.J.D)

Art. 2 - Organizzazione

La F.I.D. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi, di giustizia, tecnici di sorveglianza e di controllo, indicati dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.

Gli Organi Federali sono:

- a) gli Organi Federali Centrali;
- b) gli Organi Federali Periferici;
- c) gli Organi di Giustizia Sportiva.

I componenti degli Organi Federali possono essere eletti o nominati.

Fa parte, inoltre, dell'organizzazione della F.I.D. la Segreteria Generale.

SEZIONE II - CARICHE ELETTIVE

Capo I - Requisiti di eleggibilità e candidature

Art. 3 - Eleggibilità

Possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39 dello Statuto;

Art. 4 - Candidature alle cariche elettive

In tutte le Assemblee Federali i voti di preferenza espressi per chi non sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti e invalidano il voto.

Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 39 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura.

La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente la carica (o le cariche) per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti pena la irricevibilità della candidatura.

Una persona che ne abbia i requisiti può candidarsi a più cariche Federali, fermo restando che per la carica di Consigliere Federale può candidarsi in una sola quota.

Le candidature alle cariche federali centrali o periferiche debbono pervenire, nei termini previsti dall'art. 38 dello Statuto, alla Segreteria della F.I.D., se trattasi di carica centrale, o rispettivamente ai Comitati Regionali o Provinciali se trattasi di carica periferica, tramite raccomandata; in ogni caso farà fede il timbro postale di spedizione.

I membri uscenti di qualsiasi Organo centrale e periferico che intendano nuovamente candidarsi per la stessa carica, sono in ogni caso tenuti a presentare la propria formale candidatura all'organo preposto.

Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.



Art. 5 - Verifica delle candidature

La verifica delle candidature alla Presidenza Federale e a tutte le altre cariche centrali e periferiche è demandata al Segretario Generale della Federazione che ha il compito di:

- a) verificare la ritualità della trasmissione delle candidature e delle autocertificazioni di possesso dei requisiti;
- b) ammettere o respingere le candidature.

Il Segretario Generale dovrà procedere alle verifiche di cui al comma precedente nelle 48 ore successive al ricevimento delle candidature.

Le eventuali irregolarità che implicano nullità delle candidature o delle dichiarazioni di preferenza debbono essere comunicate per telegramma, entro le ventiquattro ore successive alla chiusura dei lavori, agli interessati i quali potranno ricorrere entro le successive quarantotto ore alla Commissione di Giustizia e Disciplina, che deciderà in via d'urgenza, inappellabilmente, e il Presidente della quale darà comunicazione della decisione entro i successivi cinque giorni agli interessati ed alla Segreteria Federale.

Art. 6 - Compilazione delle liste elettorali

Scaduti i termini prescritti, una volta espletate le formalità previste dal precedente art. 5, il Segretario Generale della F.I.D. provvede alla compilazione delle liste elettorali suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

Delle candidature alla carica di Consigliere Federale il Segretario Generale della F.I.D. provvede a compilare tre distinte liste relative rispettivamente ai candidati Consiglieri dei Sodalizi, Giocatori e Istruttori.

Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggior divulgazione possibile.

Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.

Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà lettura in aula.

Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del Seggio per tutto il periodo della votazione.

Art. 7 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità

Entro trenta giorni dalla elezione l'interessato deve regolarizzare il deposito, presso la Segreteria competente (Federale, Regionale, Provinciale), dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.3 per la eleggibilità o delle idonee dichiarazioni sostitutive.

Chi già ricopre una carica federale elettiva è esentato dal predetto deposito.

Art. 8 - Incompatibilità

Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 9 - Accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità

L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto, è di competenza del Segretario Generale, che procede d'ufficio.

Se all'accertamento dovessero risultare delle violazioni di carattere regolamentare o altri tesserati dovessero denunciare delle violazioni, dovrà esserne data notizia al Procuratore Federale che avvierà l'indagine prevista dal Regolamento di Giustizia.

Capo II - Accettazione, rinuncia, opzione

Art. 10 - Accettazione di nomina e rinuncia

L'accettazione tacita di una nomina si ha con la partecipazione ad una seduta dell'organo collegiale, di cui l'accettante sia entrato a far parte.

In mancanza di accettazione scritta della nomina ed in mancanza di partecipazione alle prime due riunioni dell'organo collegiale di cui il nominato sia entrato a far parte, si considera verificata la rinuncia tacita ed il Presidente Federale provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione.



Art. 11 - Comunicazione del domicilio

Ogni componente degli organi federali deve con sollecitudine comunicare al Segretario Generale il domicilio, il numero di fax, la e-mail, ed il numero di telefono ove intende che gli vengano inviate le comunicazioni.

In difetto, le comunicazioni vengono inviate al domicilio, al numero di fax, alla e-mail o al numero di telefono risultanti alla Segreteria.

Con analoga sollecitudine il componente degli organi federali deve provvedere in caso di variazione dei dati suddetti.

Art. 12 - Esercizio del diritto di opzione

L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.

La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale

Il mancato esercizio dell'opzione costituisce automatica ed immediata causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Capo III - Durata delle cariche, decadenza, dimissioni

Art. 13 - Durata delle cariche

I componenti gli Organi elettivi, centrali e periferici, durano in carica un quadriennio olimpico, così come i componenti gli Organi di Giustizia Sportiva, e possono essere rieletti.

I componenti gli Organi centrali e periferici eletti dall'Assemblea Straordinaria nel corso del quadriennio olimpico, in conseguenza di intervenute decadenze o di necessarie integrazioni, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso.

I componenti le Commissioni ed i Delegati Regionali e provinciali durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere confermati.

Art. 14 - Decadenza

Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:

- a) gli Organi Federali elettivi, fatta eccezione per quelli della Giustizia Sportiva e per il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente o nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti;
- b) le Commissioni, i Delegati e gli eventuali Incaricati, con la decadenza degli Organi Federali elettivi che li hanno nominati.

I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:

- a) qualora dopo la loro elezione perdano il possesso dei requisiti indicati nell'art. 39 dello Statuto;
- b) quando restino assenti per due volte dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento.

La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'Organo di appartenenza

Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di una Delegazione periferica, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.

I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art. 15 - Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali

La giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi federali deve essere inviata per atto scritto o per fax al Presidente e pervenire prima che si concluda la riunione dell'Organo; altrimenti l'assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell'invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.

La valutazione della giustificazione è fatta discrezionalmente da chi presiede la riunione e ne viene dato atto nel verbale della riunione stessa.



Art. 16 - Dimissioni: forma e comunicazione

Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.

Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.

Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli Organi Federali art. 24 dello Statuto.

Art. 17 - Presa d'atto delle dimissioni

Quando il Consiglio Federale è convocato per la presa d'atto delle dimissioni delibera sull'accettazione o sulla reiezione delle stesse, salvo il caso di dimissioni irrevocabili a sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale.

In caso di reiezione il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione la trasmissione di una lettera al dimissionario con invito a recedere dalle dimissioni rese; qualora il dimissionario persista con replica formale, le dimissioni si riterranno accettate all'atto di ricezione della stessa dalla Segreteria Federale.

In caso di accettazione il Consiglio Federale demanda al Presidente della Federazione di darne comunicazione al dimissionario e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove assente alla riunione, e di assumere le conseguenti iniziative.

SEZIONE III - SEPARAZIONE DEI POTERI

Art. 18 - Separazione dei Poteri

Gli Organi di Controllo e di Giustizia e Disciplina sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.

La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Controllo e di Giustizia e Disciplina, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati eletti o nominati.

Art. 19 - Non sostituibilità degli Organi di Controllo e di Giustizia

I componenti degli Organi di Controllo e di Giustizia e Disciplina non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 20 - Funzionamento

Le riunioni degli Organi Federali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.

Gli Organi Collegiali federali devono, peraltro, essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ad eccezione delle Assemblee non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.

Art. 21 - Principio della proroga

La continuità dell'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.



Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione, a norma di Statuto e del presente Regolamento, fino al rinnovo delle cariche.

Nel caso di vacanza anche non contemporanea della metà più uno dei Consiglieri, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il solo Presidente.

Art. 22 – Decentramento

L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto Federale e del presente regolamento.

SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 23 - Attività sportiva

Svolge attività sportiva, sia essa agonistica che amatoriale, ed in conseguenza acquisisce il diritto di voto previsto dall'art. 16 dello Statuto Federale, il sodalizio che attraverso i suoi tesserati, nella stagione sportiva compresa nell'arco dei 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'assemblea, abbia partecipato a qualsiasi campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della F.I.D..

La F.I.D. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione dei tesserati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

Art. 24 - Partecipazione alle gare

A tutti i Campionati Italiani individuali organizzati dalla F.I.D. possono partecipare solamente i Tesserati Agonisti della stessa, che siano in possesso di cittadinanza italiana, in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali. Ai Campionati a squadre possono altresì partecipare i

cittadini stranieri residenti in Italia che siano Tesserati Agonisti della F.I.D., in regola con il tesseramento e comunque in numero limitato nel massimo di un componente per squadra.

A tutti i Tornei e altre Gare organizzati o comunque patrocinati dalla F.I.D., con esclusione ovviamente dei Campionati di cui al precedente comma, possono partecipare tutti i Tesserati della F.I.D.. Ai Tornei e Gare a carattere Internazionale possono altresì partecipare, in formazioni rappresentative di Società o Federazioni straniere, sempre nel rispetto delle normative dettate dalla F.I.D., i Tesserati delle Federazioni estere affiliate alla FMJD.

La partecipazione alle gare, in presenza degli altri requisiti previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti Federali e dalle Delibere del Consiglio Federale, è regolata dal tipo di Tessera Federale di cui sia in possesso il Tesserato.

Art. 25 - Responsabilità

Dei fatti illeciti e delle irregolarità compiute nel corso di una gara organizzata o patrocinata dalla F.I.D. da parte di uno o più tesserati partecipanti in rappresentanza del proprio Sodalizio di appartenenza e sanzionati dagli Organi disciplinari della F.I.D., rispondono anche i Sodalizi interessati, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento di Giustizia.

Art. 26 - Squadre e rappresentative nazionali

Delle squadre e delle rappresentative nazionali italiane potranno far parte esclusivamente Tesserati della F.I.D., in possesso della tessera agonistica federale ed in regola con il tesseramento, che godano della cittadinanza italiana, che non abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti l'etica del gioco e il regolamento antidoping e che non abbiano carichi pendenti attinenti questioni di tale natura e che non stiano scontando un periodo di squalifica o di inibizione.

Art. 27– Titolo di Nazionale

Il titolo di "Nazionale" spetta di diritto e viene attribuito dal C.F., con propria delibera, a tutti i giocatori che siano stati selezionati ed inviati dalla F.I.D. a rappresentare la Nazionale italiana in Campionati del Mondo,



manifestazione internazionali paraolimpiche, Campionati Europei o altri tornei internazionali espressamente riconosciuti dalla F.I.D. stessa.

Ai giocatori che hanno fatto parte della squadra nazionale italiana viene attribuito dal C.F., con propria delibera, il titolo di Nazionale di categoria.

Il carattere di ufficialità della rappresentanza deve essere deliberato formalmente dal C.F. prima della convocazione.

Art. 28 – Titolo di Campione d'Italia

Il titolo di Campione d'Italia verrà attribuito ai Sodalizi e ai giocatori che ne avranno diritto secondo le disposizioni del Regolamento Campionati.

I giocatori che hanno vinto il titolo di campione Italiano in uno dei Campionati Ufficiali della F.I.D. hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore.

SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 29 - Rinvio allo specifico Regolamento

Lo specifico Regolamento, che va inviato ai per approvazione alla Giunta Nazionale del CONI, disciplina la materia attinente patrimonio, bilancio e contabilità

SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art. 30 - Il Periodico della Federazione

La Federazione edita la rivista “DamaSport”, suo organo ufficiale di informazione, periodico a cadenza bimestrale.

Il Consiglio Federale nomina il Direttore Responsabile che deve avere i requisiti previsti dalle leggi sulla stampa e può essere scelto anche tra estranei alla Federazione e nomina il Comitato di Redazione. Ratifica inoltre gli incarichi di caporedattore e di collaboratori redazionali affidati dal Direttore d'intesa col Comitato di Redazione.

Il Presidente della Federazione, (o uno dei componenti il Consiglio Federale, se espressamente delegato a ciò dal Presidente) ove non sia nominato Direttore Responsabile, acquisisce automaticamente l'incarico di Direttore Editoriale e assicura e garantisce, assieme al Direttore, che il periodico rappresenti fedelmente le linee strategiche della Federazione, espresse dall'Assemblea Nazionale e quelle amministrative espresse dal Consiglio Federale, e pubblichi inoltre liberi dibattiti sulle problematiche dell'attività damistica. Il periodico deve dare esauriente informazione sulle attività che costituiscono oggetto istituzionale della Federazione.

Il Comitato di Redazione è composto di un numero da cinque a sette membri, appartenenti alla Federazione, di cui di diritto il Segretario Generale o suo delegato e l'Addetto stampa della Federazione, e di cui almeno due che rivestano la carica di Consigliere Federale (e di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri Atleti e Istruttori).

Il Comitato di Redazione coadiuva il Direttore nell'impostazione del periodico, con facoltà di esprimere il proprio parere in ordine alle linee programmatiche e gestionali.

Art. 31 - I destinatari del periodico

Il periodico è inviato gratuitamente in abbonamento postale, o attraverso altro sistema determinato dal Consiglio Federale:

- a) al Presidente Federale e ai componenti del Consiglio e dei Collegi Federali;
- b) agli Organi periferici della Federazione;
- c) agli Organi della Giustizia Sportiva;
- d) ai Sodalizi;
- e) ai Tesserati Agonisti/Arbitri/Istruttori;



f) ai soci Onorari;

La elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e il Consiglio Federale può deliberare di inviare il periodico ad altre categorie di tesserati o a soggetti esterni alla F.I.D. per il conseguimento degli obiettivi statutari.

Il periodico inoltre è inviato a eventuali abbonati che ne facciano richiesta e corrispondano la relativa quota federale.



PARTE SECONDA - STRUTTURA

TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI

SEZIONE I - GENERALITA'

Art. 32 - Organi e attribuzioni

Gli Organi Centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo, la propaganda della Dama in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

In conformità delle previsioni statutarie sono Organi Centrali della Federazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Consiglio di Presidenza
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE

Capo I - Norme generali

Art. 33 - Composizione e tipologia

L'Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dall'art.15 dello Statuto.

L'attività, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea nazionale sono regolate dagli articoli 15, 16, 17, dello Statuto, integrati dalle norme del presente Regolamento.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 34 - Indizione e pubblicità

L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'Ordine del Giorno.

In sessione ordinaria si svolge entro il giorno 31 del mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con la pubblicazione su "DamaSport" e sul sito F.I.D.

Art. 35 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo raccomandata spedita agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione contiene data, ora, luogo ed Ordine del Giorno.

L'elenco degli ammessi con diritto di voto, è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati/Delegati Regionali e Provinciali, ai Delegati atleti e tecnici ed a tutti gli Affiliati, allegato all'avviso di convocazione.

Art. 36 - Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno dei lavori comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.



Debbono essere iscritti all'O.d.G., a pena di nullità dell'atto di convocazione:

- la verifica dei bilanci programmatici d'esercizio
- la elezione alle cariche federali
- l'approvazione del bilancio consuntivo, nei casi previsti dallo statuto

Art. 37 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale - Rappresentanze

La composizione dell'assemblea nazionale è disciplinata dall'articolo 15 dello Statuto.

È preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e quelle relative al tesseramento.

I Sodalizi o tesserati non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di affiliazione o riaffiliazione; i Delegati degli Atleti e degli Istruttori non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se sono considerati morosi per quote di tesseramento o se non risultano essere in posizione regolare secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

Ciascun Sodalizio è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente ovvero da altro Tesserato facente parte del Consiglio Direttivo, delegato per iscritto dal Presidente stesso o da chi per Statuto Sociale abbia tale potere.

Tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della F.I.D. almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

La qualità di Delegato Atleta o Istruttore deve risultare dagli Elenchi trasmessi alla Segreteria Generale dai Presidenti delle rispettive Assemblee Regionali elettive tramite i Presidenti dei Comitati regionali o dai Delegati regionali.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia e Disciplina, i Presidenti e i componenti dei Consigli Regionali, i Presidenti dei Consigli Provinciali, i Delegati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati all'Assemblea Nazionale, né possono quivi rivestire la qualità di Delegato Atleta o Delegato Istruttore.

Art. 38 - Deleghe

E' ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro Affiliato a condizione che:

- a) la delega sia redatta in calce alle schede di partecipazione o su carta intestata del sodalizio, con timbro e firma del Presidente o da chi, per Statuto, abbia tale potere;
- b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio Sodalizio di appartenenza, nell'ambito della medesima Regione.

I Presidenti dei Sodalizi aventi diritto a voto o i loro delegati possono rappresentare non più di un altro Sodalizio della stessa Regione, nel caso in cui i Sodalizi con diritto di voto raggiungano il numero di 100 unità. Nel caso i Sodalizi siano in numero compreso tra 101 e 200, le deleghe rilasciabili saranno due. Nel caso i Sodalizi vadano da 201 a 500 unità le deleghe rilasciabili saranno tre..

Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato debbono essere considerate invalide.

I Delegati degli Atleti e degli Istruttori possono delegare solamente il rispettivo delegato supplente in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

Ogni Delegato Atleta o Istruttore partecipa all'assemblea con un solo voto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Art. 39 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale

I voti ai Sodalizi sono attribuiti solo se abbiano svolto attività sportiva a sensi dell'art. 16, comma 1, dello Statuto e in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.

I voti ai Delegati Atleti e Istruttori sono attribuiti se in regola con tutti i requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.

Art. 40 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti

Almeno otto giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale nella quale si intenda esercitare il diritto di voto, l'avente diritto al voto interessato ha facoltà di proporre ricorso. Il ricorso



va presentato per iscritto alla Commissione di Giustizia e Disciplina e comunicato per conoscenza ai Consigli Regionali, ai Delegati Regionali e ai Delegati Provinciali di competenza.

La Commissione di Giustizia e Disciplina, assunte le necessarie informazioni presso gli Organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.

La Segreteria Federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

Art. 41 - Commissione Verifica dei Poteri

La Commissione Verifica Poteri (tre membri) è composta, di norma, dai membri della Commissione di Giustizia e Disciplina. In caso di indisponibilità i membri possono essere surrogati da componenti gli altri Organi di Giustizia federali. La Commissione deve essere nominata dal Consiglio Federale in sede di convocazione dell'assemblea.

La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea nazionale.

Ha il compito di:

- a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità e la tessera F.I.D. per l'anno in corso;
- b) accreditare gli aventi diritto al voto consegnando loro l'attestazione di regolarità debitamente contrassegnata e firmata dal Presidente della Commissione Verifica Poteri;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Decide inappellabilmente a maggioranza.

Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea un verbale indicante:

- a) numero dei sodalizi affiliati, distinti tra aventi diritto al voto e non aventi diritto al voto;
- b) numero dei delegati dei giocatori e degli istruttori aventi diritto al voto;
- c) numero dei sodalizi rappresentati direttamente o per delega;
- d) numero dei delegati dei giocatori e degli istruttori rappresentati direttamente o per delega;
- e) maggioranza;
- f) numero dei partecipanti senza diritto di voto;
- g) numero totale dei partecipanti all'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati fino a votazioni avvenute dopodiché termina i lavori.

Art. 42 - Apertura dell'Assemblea

L'assemblea nazionale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che ne assume la Presidenza provvisoria.

Il Presidente provvisorio, se all'orario stabilito per la prima convocazione, dall'elenco consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri, risulta essere presente il quorum assembleare necessario ai sensi dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.

Se all'orario di prima convocazione non è presente il quorum necessario egli dovrà attendere la consegna del nuovo elenco all'orario di seconda convocazione ed in tali casi dichiarerà aperti i lavori:

- a) qualora si raggiunga la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, in caso di Assemblea per la modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 51 dello statuto;
- b) con la presenza di qualunque numero di aventi diritto a voto in qualsiasi altro caso.

Art. 43 - Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza

Subito dopo, su proposta del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto al voto procedono all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composta da un Presidente, da un Vice Presidente, dal Segretario e da tre scrutatori.

All'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è funzionalmente affidato lo svolgimento dei lavori assembleari.



I componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti alla F.I.D.. Non possono, in alcun modo, far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea i candidati per qualsivoglia carica ed i componenti gli organi centrali della F.I.D. uscenti.

Il Presidente provvisorio dell'Assemblea propone, in primis, per la carica di Presidente dell'Assemblea il rappresentante CONI più alto in grado presente nella sede assembleare.

Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per appello nominale.

Art. 44 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Il Presidente dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, senza ritardi e prolissità.

In particolare:

- a) informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.
- c) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità e inappellabilmente;
- d) redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, con obbligo di concedere la parola a tutti quelli che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;
- e) regola la durata degli interventi, prefissando un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
- f) toglie la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità o in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
- g) è rimessa alla sua facoltà discrezionale la concessione delle repliche;
- h) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento Organico;
- i) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
- j) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- k) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 45 - Verbale dell'Assemblea

Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.

Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Affiliato ha facoltà di prendere visione del verbale.

Il verbale dell'Assemblea per estratto è pubblicato sulla Rivista "DamaSport".

Art. 46 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria

L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria deve essere convocata entro il 31 marzo all'inizio del quadriennio olimpico.

L'Ordine del Giorno deve contenere:

- a) la verifica dei bilanci programmatici d'esercizio
- b) il rinnovo delle cariche federali elettive;



Art. 47 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria

L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata nei seguenti casi tassativamente disciplinati dallo Statuto:

- a) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito delle dimissioni del Presidente della Federazione, dell'impedimento definitivo dello stesso all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per le dimissioni o per la cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri che comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale, ovvero per l'integrazione anche di un solo consigliere venuto a mancare per qualunque causa, qualora non siano possibili reintegrazioni dalla lista dei non eletti e la mancanza comprometta la funzionalità del Consiglio Federale;
- b) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito di vacanze verificatesi negli altri Organi Collegiali eletti dall'Assemblea;
- c) per l'esame e l'approvazione di proposte di modifiche statutarie;
- d) per le decisioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione della Federazione;
- e) quando lo richieda per iscritto almeno la metà più uno dei Sodalizi aventi diritto a voto;
- f) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Atleti o dalla metà più uno degli Istruttori aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria
- g) quando lo richieda per iscritto la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale
- h) quando il bilancio consuntivo annuale abbia ricevuto parere contrario dal Collegio dei revisori dei Conti o non sia stato approvato dal CONI

Art. 48 - Regolarità di costituzione - Validità delle deliberazioni

Le Assemblee sono valide:

1. l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto;
- b. l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero degli aventi diritto al voto, salvo i casi di modifica dello Statuto, in cui è richiesta la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria è validamente costituita e può validamente deliberare con le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 49 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso soltanto ricorso alla Corte Federale d'Appello, da proporsi da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari e abbia espresso voto contrario alla deliberazione o alle deliberazioni che intende impugnare.

Solo in caso di delibera contraria alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto è ammesso ricorso da parte di qualsiasi Affiliato o Rappresentante degli atleti/tecnici avente titolo a partecipare con diritto di voto e che non abbia partecipato all'Assemblea stessa.

A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea.

Art. 50 - Votazioni e Conteggi

Le modalità delle votazioni nel corso delle assemblee sono disciplinate dagli articoli 17, 18, 19 dello Statuto. Esse possono avvenire:

- a) per alzata di mano e controprova. Il risultato della votazione è determinato dal conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
- b) per acclamazione; solo nei casi previsti dall'articolo 19 dello Statuto Federale. Essa deve sempre avvenire all'unanimità.
- c) per appello nominale, che si effettua con la chiamata nominativa in ordine alfabetico di tutti i delegati accreditati all'assemblea. Gli scrutatori registrano e sommano i voti rappresentati da ciascuno di essi. Le risultanze, fra favorevoli, contrari ed astenuti, determinano l'esito della votazione.



d) per scheda segreta. Questo sistema viene utilizzato per l'elezione delle cariche statutarie, ovvero su richiesta di 1/3 degli aventi diritto a voto.

Le fasi di votazione per le elezioni sono disciplinate dall'art. 17 dello Statuto Federale.

In prima fase tutti gli aventi diritto al voto eleggono, con votazioni separate e successive:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) il Presidente dei Revisori dei Conti;
- c) gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di spettanza della F.I.D..

In seconda fase i Sodalizi eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza. In terza fase i Delegati Regionali dei Giocatori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

In quarta fase i Delegati Regionali degli Istruttori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

Capo II - Norme speciali per le elezioni

Art. 51 - Operazioni elettorali

Per ciascuna votazione il Presidente dell'Assemblea chiama gli aventi diritto al voto secondo l'ordine di elencazione del verbale della Commissione della Verifica Poteri, consegnando a ciascuno le schede previste. Al termine di ciascuna votazione il Presidente dell'Assemblea estrarrà dall'urna le schede, una per una, leggerà, a voce alta, il nome o i nomi prescelti e passerà la scheda agli scrutatori per la verifica, la registrazione e la somma dei voti.

Il Presidente dell'Assemblea può escludere dal voto l'elettore che ripetutamente violi le disposizioni sulla segretezza del voto. In tal caso i relativi voti sono detratti dalla forza assembleare.

Nelle votazioni gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto per appello nominale, si considerano astenuti.

Quelli che si sono assentati durante le operazioni di voto per scheda segreta si considerano assenti ed i relativi voti non sono computati e vanno detratti dalla forza assembleare in sede di scrutinio.

Le deliberazioni s'intendono approvate se riportano la maggioranza più uno dei voti presenti o rappresentati, salvo per l'Assemblea indetta per modifiche statutarie, per le quali sono richieste le maggioranze di cui all'art. 51 dello Statuto.. Gli astenuti sono considerati presenti e concorrono al fine di determinare la maggioranza dei votanti.

L'elenco dei candidati deve riportare cognome e nome del candidato.

Gli aventi diritto al voto devono barrare la casella o le caselle che si riferiscono al candidato od ai candidati cui intendono dare la preferenza.

Per la carica di Presidente Federale ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Per la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze.

Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Sodalizi ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, quattro preferenze.

Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali dei Giocatori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, due preferenze.

Per la carica di Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori, ogni avente diritto al voto può esprimere, al massimo, una sola preferenza.

Art. 52 - Computo dei voti e scrutinio

Il computo dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito.

Saranno considerate nulle le schede che contengono:



- a) un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- b) una o più preferenze per soggetti non candidati;
- c) scritte diverse o altri segni che non garantiscano il segreto del voto.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno pubblicamente, alla presenza di tutti i partecipanti all'Assemblea.

Art. 53 - Proclamazione dei risultati

A cura del Presidente dell'Assemblea dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l'indicazione del numero dei voti riportati.

Saranno proclamati eletti:

- a) Presidente della Federazione, il candidato che consegnerà la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, sia in caso di prima votazione, sia nel caso in cui si debba ricorrere al ballottaggio, come previsto dalle disposizioni codicistiche in tema di procedure elettorali;
- b) Consiglieri Federali:
 - i sei, candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati dei Sodalizi;
 - i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati Atleti;
 - il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati Istruttori.
- a) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi;
- b) Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i primi due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi, Componenti Supplenti il terzo ed il quarto candidato in ordine di graduatoria.

Se due o più candidati riportano un uguale numero di voti e per l'accesso alla carica è necessario stilare una graduatoria, si procede mediante ballottaggio.

Si ricorrerà, parimenti, al ballottaggio per tutti gli ex-aequo alle varie cariche elettive, per eventuali integrazioni future, anche se tutte le cariche risultano assegnate fatto salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 24 dello Statuto Federale.

SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Capo I - Elezione e funzioni

Art. 54 - Elezione

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, come previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 55 - Attribuzioni e compiti

Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dall'art. 18 dello Statuto.

Esso costituisce la massima espressione dell'autorità della F.I.D., di cui ha la legale rappresentanza con facoltà di delega.

Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico e organizzativo della dama in campo nazionale e internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari.

In particolare deve:

- a) presiedere e dirigere i lavori del Consiglio Federale;
- b) assumere la reggenza temporanea degli incarichi assegnati, dal Consiglio Federale, eventualmente vacanti;
- c) invitare alle riunioni degli Organi Federali, rappresentanti di enti o persone in relazione agli argomenti da discutere.



Il Presidente può, inoltre, intervenire, personalmente o a mezzo di altro componente del Consiglio Federale da lui espressamente designato, alle Assemblee dei Sodalizi e alle riunioni di Commissioni nominate dal Consiglio Federale.

L'elencazione dei suddetti poteri è enunciativa e non tassativa.

Capo II - Impedimenti e decadenze

Art. 56 - Assenza o temporaneo impedimento

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal 1° Vice Presidente.

Art. 57 - Impedimento definitivo o dimissioni

In caso di impedimento definitivo del Presidente della Federazione si avrà la decadenza immediata del Presidente stesso e del Consiglio Federale. Il 1° Vicepresidente provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria da convocarsi e tenersi entro 90 giorni; in caso di dimissioni o impedimento anche del 1° Vicepresidente, ai fini della convocazione dell'Assemblea subentrerà l'altro

In caso di dimissioni del Presidente della Federazione, si avrà la decadenza immediata del Presidente stesso e del Consiglio Federale i quali resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al 1° Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata e celebrata entro 90 giorni per il rinnovo delle cariche.

Art. 58 - Decadenza e proroga dei poteri

Il Presidente decade nei casi previsti dall'art. 22 dello Statuto federale

La decadenza del Presidente comporta la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale; per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea straordinaria spetterà al Presidente della Federazione il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e di adottare comunque quei provvedimenti di ordine urgente ed improrogabile per il buon andamento della Federazione.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata in ogni caso dal Presidente della Federazione salvo i casi di impedimento definitivo, nei quali la convocazione sarà curata dal vicepresidente vicario o, in caso di impedimento anche di questo, dal secondo vicepresidente..

SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE

Capo I - Elezione e funzioni

Art. 59 - Composizione ed Elezione

Il Consiglio Federale è l'Organo esecutivo di gestione della Federazione.

E' composto dal Presidente della Federazione e dai nove Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo il disposto dello Statuto e dell'art. 51 del presente Regolamento, con votazioni separate, successive a quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni, cessazione o decadenza.

Art. 60 - Attribuzioni

Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dallo Statuto.

Esercita il controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Regionali e Provinciali relative all'elezione dei rispettivi Organi direttivi.

Esercita il potere di intervento in caso di mancato o irregolare funzionamento degli Organi Periferici, al fine di ripristinare la normale attività.



Stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi.
Approva annualmente il bilancio preventivo della Federazione.
Approva annualmente il bilancio d'esercizio da sottoporre al CONI.
Delibera in materia di Regolamenti secondo quanto demandato dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 61 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali

Il Consiglio Federale può conferire ad uno o più dei suoi componenti il compito di seguire settori di attività e di presentare relazioni sui singoli argomenti nelle riunioni di Consiglio.
Le deleghe debbono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio Federale.

Capo II - Impedimenti e decadenze

Art. 62 - Non accettazione della carica - Dimissioni di uno o più Consiglieri

Nel caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, saranno seguite le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto.

Art. 63 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri saranno seguite le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto

Art. 64 - Vacanza a seguito di opzione

In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, saranno seguite le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto

Capo III - Funzionamento

Art. 65 - Riunioni e modalità di convocazione

Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto con comunicazione inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, almeno sette giorni prima della data fissata, e contenente l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In caso di eccezionale urgenza il Presidente della Federazione può ridurre a tre giorni il termine di cui al comma precedente, avendo anche facoltà di convocazione del Consiglio a mezzo telegramma, telefax o e-mail.

I Consiglieri che intendono proporre degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio Federale debbono far pervenire le loro richieste al Presidente della Federazione, accompagnandole con note illustrative.

Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere invitati i Presidenti delle commissioni tecniche, il Giudice Sportivo Unico, i rappresentanti della F.I.D. negli organismi internazionali ed altri per esigenze ben motivate, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.

Il Presidente Onorario della Federazione è invitato di diritto alle riunioni del Consiglio Federale.

Art. 66 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni

Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.



Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario (o in subordine il secondo vicepresidente), dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.D.

Ciascun Consigliere, anche al di fuori dei settori di specifica competenza, può formulare proposte e fare osservazioni e riserve su ciascun tema in discussione.

Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Le nomine interne possono avvenire peraltro per acclamazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Qualora la parità di voti si determini in votazione a scrutinio segreto la votazione verrà ripetuta; qualora non si determini nuovamente un'espressione di maggioranza la delibera verrà rinviata ad altra seduta.

Il Consiglio può provvedere al proprio interno ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli componenti.

Art. 67 - Redazione e approvazione del verbale

Le Funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario della Segreteria Federale da questo delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.

Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente della Federazione e dallo stesso Segretario.

Il verbale deve essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Art. 68 - Facoltà del Segretario Generale

Il Segretario Generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione pareri, chiarimenti e delucidazioni nei limiti delle facoltà attribuitegli dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 69 - Pubblicità delle delibere

Il verbale per estratto, con le delibere adottate dal Consiglio Federale e di generale interesse per i Sodalizi, nonché quelle che il Consiglio Federale riterrà opportuno, dovrà essere pubblicato sulla Rivista "Damasport".

SEZIONE V - VICE PRESIDENTI

Art. 70 - Elezione dei Vice Presidenti

Nella riunione di insediamento il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, elegge tra i suoi componenti a maggioranza di voti il Vice-Presidente e il 2° Vice-Presidente.

Art. 71 - Attribuzioni dei Vice Presidenti

Il 1° Vice-Presidente esercita i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto e del presente Regolamento.

SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 72 - Elezione e Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, dal Vice Presidente e dal 2° Vice Presidente nonché da un rappresentante degli Atleti e dal rappresentante degli Istruttori, qualora queste componenti non siano già rappresentate dai Vicepresidenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale che può delegare in sua vece altro funzionario.



Art. 73 - Attribuzioni e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza ha competenza a decidere su questioni di carattere particolarmente urgente ed incompatibili, per la loro natura, con i tempi della convocazione del Consiglio Federale.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza di voti.

In ogni caso ogni deliberazione d'urgenza del Consiglio di Presidenza è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte del Presidente, delle ragioni del provvedimento d'urgenza.

La convocazione del Consiglio di Presidenza è fatta dal Presidente della Federazione a mezzo telefax, telegramma o telefono, a sua discrezione. La comunicazione della data e dell'ora della seduta deve essere comunque effettuata almeno nelle 24 ore precedenti.

SEZIONE VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Capo I - Elezione e attribuzioni

Art. 74 - Composizione ed elezione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due membri supplenti, e da due membri effettivi più un membro supplente di nomina CONI. Il Collegio dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 75 - Incompatibilità

La carica di Presidente o membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art. 76 - Attribuzioni e compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dall'art. 26 dello Statuto, ha il compito di:

- a) esercitare il controllo amministrativo su tutta la gestione periferica e centrale e accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.D.;
- b) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
- c) redigere una relazione al bilancio preventivo e conto consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione del bilancio stesso;
- d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

Capo II - Funzionamento e cessazione

Art. 77 - Funzionamento

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Presidente e i membri effettivi del Collegio sono invitati a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.

Art. 78 - Cessazione dalla carica

Le sostituzioni del Presidente e dei componenti del Collegio a seguito di cessazione della carica sono regolate dall'art. 27 dello Statuto.



SEZIONE VIII - RIMBORSI DI SPESE E INDENNITA'

Art. 79 - Rimborsi di spese

Ai componenti degli Organi federali e delle Commissioni spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e per l'espletamento degli incarichi.

Il Consiglio Federale determina le spese da rimborsare a chi ne ha diritto e determina altresì il modo di documentazione delle spese stesse.

L'attività svolta dai componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni al di fuori delle riunioni degli stessi viene certificata con dichiarazione scritta dell'interessato.

Art. 80 - Indennità

Le cariche federali sono onorifiche.

TITOLO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

SEZIONE I - GENERALITA'

Art. 81 - Elezione e funzioni

Gli Organi Federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.

Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.

Gli Organi Federali periferici, come dall'art.13 dello Statuto, si suddividono in:

- a) Assemblea Regionale;
- b) Presidente Regionale;
- c) Consiglio Regionale;
- d) Delegato Regionale;
- e) Assemblea Provinciale;
- f) Presidente Provinciale;
- g) Consiglio Provinciale;
- h) Delegato Provinciale.

Art. 82 - Mancato o irregolare funzionamento

In caso di gravi irregolarità di gestione, per accertate gravi carenze di funzionamento e per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo di un Consiglio Regionale o Provinciale, il Consiglio Federale scioglie, i Consigli Regionali e Provinciali in questione e nomina Commissari straordinari. Il Commissario straordinario deve convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea straordinaria che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni per la ricostruzioni degli Organi

SEZIONE II - ORGANI REGIONALI

Capo I - ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 83 - Norme di riferimento e compiti

L'Assemblea Regionale è disciplinata dall'art. 31 dello Statuto e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale previste dal presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.



In ogni caso i Presidenti dei Comitati e i Componenti dei Consigli Regionali, i Delegati Provinciali e Regionali e gli Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

La data della convocazione dell'Assemblea Regionale ed il relativo Ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati ai Sodalizi e ai Delegati di atleti e tecnici aventi sede nella Regione e al Presidente della F.I.D. tramite la segreteria. In ogni caso il termine di convocazione dell'Assemblea è di venti giorni dalla data stabilita.

Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, alla elezione del Presidente del Comitato e dei componenti del Consiglio Regionale sulla base delle apposite candidature depositate.

Art. 84 - Verifica dei Poteri

La Commissione Verifica dei Poteri in caso di Assemblea ordinaria, elettiva o straordinaria è nominata dal Consiglio Regionale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione stessa, possono essere scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche regionali.

Art. 85 - Ricorso

Avverso la validità dell'Assemblea Regionale è ammesso soltanto ricorso alla Commissione Federale d'Appello, da proporsi da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari e abbia espresso voto

contrario alla deliberazione o alle deliberazioni che intende impugnare.

Solo in caso di delibera contraria alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto è ammesso ricorso da parte di qualsiasi Affiliato o Rappresentante degli atleti/tecnici avente titolo a partecipare con diritto di voto e che non abbia partecipato all'Assemblea stessa.

A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea.

Capo II - PRESIDENTE REGIONALE

Art. 86 - Elezione

Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione e presiede il Consiglio Regionale.

Art. 87 - Attribuzioni del Presidente Regionale

Il Presidente svolge i compiti ed ha le attribuzioni di cui all'art. 34 dello Statuto. E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Consiglio stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea Regionale la propria relazione della gestione.

Art. 88 - Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Regionale, esercita le sue funzioni il Vice Presidente.

Art. 89 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 34, sesto comma, dello Statuto Federale

Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato in suo possesso con relazione in apposito verbale di consegna.



Capo III - Consiglio REGIONALE

Art. 90 - Composizione

Il Consiglio Regionale è composto, secondo l'art. 33 dello Statuto, dal Presidente, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri, di cui almeno 1 in quota Giocatori ed almeno 1 in quota Istruttori.

Art. 91 - Elezione

I componenti del Consiglio Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale degli aventi diritto di voto.

L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.

I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all'art.34 dello Statuto.

Art. 92 - Sede

La sede del Consiglio Regionale è fissata nella città capoluogo della Regione o in quella del presidente del Consiglio, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera su richiesta del Consiglio stesso.

Art. 93 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni

In caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 62, 63 e 64 del presente Regolamento.

Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per due riunioni del Consiglio Regionale sarà considerato dimissionario.

All'integrazione del Consiglio Regionale si provvederà per cooptazione del primo dei non eletti ovvero, laddove ciò non fosse possibile, nella prima Assemblea utile per la elezione di un solo Consigliere, in una Assemblea appositamente convocata nei sessanta giorni dall'evento e da effettuarsi nei successivi trenta giorni, secondo le previsioni del precedente art. 62 terzo comma, per l'elezione di più Consiglieri.

In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Per il Consiglio Regionale si richiamano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie che normano il funzionamento del Consiglio Federale.

Art. 94 - Attribuzioni

Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 34 dello Statuto, proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda della dama.

Il Consiglio in particolare:

- a) amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
- b) predispose la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- c) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
- d) organizza le fasi regionali dei Campionati e autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati coordinando la gestione attraverso i Delegati Provinciali; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Sodalizi della Regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il Calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione, sulla base del Calendario nazionale e dei Calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale e ai Sodalizi della Regione;
- e) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Regione;
- f) tiene contatti con gli Enti Regionali amministrativi, sportivi (C.O.N.I. Regionale ed Enti Regionali di promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività damistica della Regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
- g) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Federale.



Art. 95 - Funzionamento

Nella sua prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario.

Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti e nominare, al di fuori dei suoi componenti, Coordinatori per le varie attività. I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo nelle materie di loro competenza.

Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni viene redatto, a cura del segretario, verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Capo IV - DELEGATI REGIONALI

Art. 96 - Nomina e compiti

Nelle Regioni con meno di dieci Sodalizi affiliati alla F.I.D. il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Federale, e può essere riconfermato.

L'incarico va a scadenza con l'avvenuta costituzione del Comitato Regionale.

I compiti del Delegato Regionale sono indicati nell'art. 35 dello Statuto.

SEZIONE III - ORGANI PROVINCIALI

Art. 97 - Organi Provinciali

Il decentramento amministrativo della F.I.D. si attua, oltre che con gli Organi Regionali, con gli Organi Provinciali: Assemblea Provinciale, Presidente Provinciale, Consiglio Provinciale, Delegato Provinciale.

I Comitati Provinciali sono costituiti nelle province in cui esistono almeno 10 Sodalizi con diritto di voto.

Art. 98 - Norme di riferimento

Le norme di riferimento per la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e le attribuzioni degli organi provinciali sono dettate dall'art. 36 dello Statuto. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per la corrispondente organizzazione regionale, alle quali si rinvia.

Art. 99 - Delegati Provinciali

Il Delegato Provinciale, è nominato dal Consiglio Federale in quelle Province in cui non si raggiunga il numero di 10 sodalizi. Rimane in carica per la durata del Consiglio federale e può essere riconfermato.

Art. 100 – Composizione Consigli Provinciali

Il Consiglio Provinciale è composto, secondo l'art. 36 dello Statuto, dal Presidente, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri, di cui almeno 1 in quota Giocatori ed almeno 1 in quota Istruttori.

Art. 101 - Elezione

I componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale degli aventi diritto di voto.

L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Provinciale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.

I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui all'art. 33 dello Statuto.



Art. 102 - Sede

La sede del Comitato Provinciale è fissata nella città capoluogo della Provincia o in quella del presidente del Comitato, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera su richiesta del Consiglio stesso.

Art. 103 - Non accettazione della carica, dimissioni, opzioni

In caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 62, 63 e 64 del presente Regolamento.

Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per due riunioni del Consiglio Provinciale sarà considerato dimissionario.

All'integrazione del Consiglio Provinciale si provvederà per cooptazione del primo dei non eletti ovvero, laddove ciò non fosse possibile, nella prima Assemblea utile per la elezione di un solo Consigliere, in una Assemblea appositamente convocata nei sessanta giorni dall'evento e da effettuarsi nei successivi trenta giorni, secondo le previsioni del precedente art. 62 terzo comma, per l'elezione di più Consiglieri.

In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Art. 104 - Attribuzioni

Il Consiglio Provinciale

- a) amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
- b) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia;
- c) organizza le fasi provinciali dei Campionati e autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati coordinando la gestione attraverso i presidenti dei Sodalizi presenti nella Provincia; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Sodalizi della Provincia e vigila sulle stesse; redige e pubblica il Calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione, sulla base del Calendario nazionale e dei Calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale e ai Sodalizi della Provincia;
- d) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Provincia;
- e) tiene contatti con gli Enti Provinciali amministrativi, sportivi (C.O.N.I. Provinciale ed Enti Provinciali di promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività damistica della Provincia, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
- f) provvede a vistare le domande di affiliazione dei circoli presenti nella Provincia;
- g) riferisce annualmente dell'attività svolta al Consiglio Federale.

Art. 105 - Funzionamento

Nella sua prima riunione il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario.

Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Provinciale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti e nominare, al di fuori dei suoi componenti, Coordinatori per le varie attività. I Coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale con voto consultivo nelle materie di loro competenza.

Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni viene redatto, a cura del segretario, verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI



Capo I - Segreteria Federale

Art.106 - Compiti e funzioni

La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi e amministrativi inerenti le attività della Federazione e dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

Art.107 - Segretario Generale

La Segreteria Federale è retta da un Segretario Generale.

La nomina, la revoca, la durata in carica, le attribuzioni ed i compiti del Segretario Generale sono regolamentati dalle disposizioni dell'art. 29 dello Statuto Federale.

Art.108 - Segnalazione dei casi dubbi

Il Segretario Generale ed i responsabili dei vari settori della Segreteria segnalano al Consiglio Federale tutti i casi di dubbia interpretazione delle norme, sia di carattere generale, sia con riferimento alla situazione dei Sodalizi e dei Tesserati.

Capo III – Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori

Art.109 – Assemblea Regionale degli Atleti

L'Assemblea Regionale degli Atleti ha il compito, previsto dall'art. 16 dello Statuto, di provvedere all'elezione di un numero di delegati degli atleti in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.

L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in funzione della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva e comunque non oltre il quarantesimo giorno precedente quest'ultima e deve contenere le indicazioni dell'apertura e della chiusura del seggio elettorale.

Nelle regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale l'Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata ai Sodalizi di competenza territoriale e affissione all'Albo Sociale. L'O.d.G. deve prevedere unicamente l'elezione dei Delegati Atleti.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea debbono provvedere a garantire la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale agonistica e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l'elenco dei Delegati eletti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Art.110 – Assemblea Regionale degli Istruttori

L'Assemblea Regionale degli Istruttori ha il compito, previsto dall'art. 16 dello Statuto, di provvedere all'elezione di un numero di delegati degli istruttori in misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della regione, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.

L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in funzione della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva e comunque non oltre il quarantesimo giorno precedente quest'ultima e deve contenere le indicazioni dell'apertura e della chiusura del seggio elettorale.

Nelle regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale l'Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata agli Istruttori, residenti nella regione di competenza territoriale, regolarmente iscritti all'Albo Federale, le cui liste saranno comunicate dalla Segreteria Federale. L'O.d.G. deve prevedere unicamente l'elezione dei Delegati Istruttori.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea debbono provvedere a garantire la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale di iscrizione all'Albo e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei



candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l'elenco dei Delegati eletti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Capo III - Commissioni Federali

Art.111 - Finalità e funzionamento

Le Commissioni Federali sono istituite e svolgono i compiti a mente dell'art. 28 dello Statuto.

Le Commissioni Federali sono validamente costituite quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno la maggioranza dei componenti.

Le proposte e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti.

Le Commissioni sono composte da non meno di tre e non più di cinque membri, salvo esplicita deroga stabilita dal Consiglio Federale con delibera esplicitamente motivata.

Art.112 - Riunione delle Commissioni

Le Commissioni sono rette dal Presidente di Commissione, nominato dal Consiglio Federale in base all'art. 28 dello Statuto Federale. Esse stabiliscono, nella loro prima riunione, la suddivisione dei compiti e dei ruoli al proprio interno. Al Presidente della Commissione o ad un suo delegato spetta il compito di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Consiglio Federale.

Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Federazione, che può parteciparvi direttamente o delegare un Consigliere Federale.

Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità; delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l'indicazione dei membri presenti e di una sintesi dei lavori.

Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Consiglio Federale; in caso di pareri discordi, il Presidente di Commissione è tenuto, nel riferirne al Consiglio Federale, a darne atto con chiarezza.

Il Consiglio Federale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle Commissioni.

I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio Federale, a cura della Segreteria Federale.

Art.113 - Scadenza delle Commissioni

Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio Federale abbia deliberato sulle questioni medesime; le Commissioni permanenti sono nominate e durano in carica secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente Regolamento.



LIBRO SECONDO - I SOGGETTI

PARTE I - GLI AFFILIATI

Capo I - Tipologia

Art.114 - Sodalizi affiliati

E' considerato Sodalizio l'Associazione o la Società sportiva, che si affilia alla F.I.D. per la pratica sportiva del gioco della Dama nel territorio dello Stato, escludendo dai propri intenti ogni fine di lucro.

Il Sodalizio, con l'affiliazione alla F.I.D., si obbliga per sé e per i propri tesserati ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.D.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve essere espressamente dichiarato che il Sodalizio:

- a) si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri giocatori agonisti e ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti della F.I.D.;
- b) ha come finalità precipua la pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, della dama;
- c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro.

Art.115 - Diritti e doveri dei Sodalizi

I Sodalizi hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le modalità statutarie e regolamentari.

Possono altresì usufruire di tutte le agevolazioni disposte dalla F.I.D. per lo svolgimento dell'attività sportiva e agonistica.

Nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali hanno diritto di voto esclusivamente i Sodalizi che abbiano svolto attività sportiva ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Federale.

Capo II - Riconoscimento e Affiliazione

Art.116 - Riconoscimento

Il Consiglio Federale delibera, se delegato del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi di Sodalizi che siano rette da Statuti conformi a quello tipo deliberato dalla F.I.D., in cui sia espressamente sancito il divieto dello scopo di lucro e l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Sportivo.

Il riconoscimento avviene su richiesta scritta dell'organismo interessato e può essere revocato per per il venir meno dei requisiti prescritti.

I Sodalizi riconosciuti entrano a far parte della F.I.D. con l'affiliazione, che ha validità annuale e, alla scadenza, può essere rinnovata.

Ai fini dell'Affiliazione lo Statuto, i Regolamenti societari e le loro variazioni debbono essere conosciuti e approvati dal Consiglio Federale.

Art.117 - Modalità di affiliazione

L'affiliazione si ottiene con domanda scritta redatta mediante apposito modulo, sottoscritto dal Presidente o da altro rappresentante legale, quale risulta dall'atto costitutivo o dagli atti societari. La domanda deve essere vistata dal Delegato Provinciale competente (o dal Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito) ed inoltrata direttamente alla F.I.D..

Il legale rappresentante dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento alle normative e regolamenti vigenti nella F.I.D..

Alla domanda di affiliazione debbono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società;
- b) comunicazione scritta su apposito modulo federale dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
- c) elenco dei tesserati;
- d) documento attestante l'avvenuto versamento delle tasse di affiliazione e quote di tesseramento, deliberate annualmente dal Consiglio Federale;
- e) indicazione del luogo ove la Società svolge la propria attività sportiva e agonistica;



Art.118 - Aggiornamento degli elenchi dei tesserati

Gli aggiornamenti degli elenchi dei tesserati di cui al precedente articolo debbono essere trasmessi nell'anno, accompagnati dalle relative quote di tesseramento, alla Segreteria Federale e in copia al Delegato Provinciale (o al Presidente del Comitato Provinciale, qualora costituito).

Art.119 - Deliberazione della domanda di affiliazione

La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito.

La domanda di affiliazione viene esaminata dal Consiglio Federale, che può accettarla o respingerla.

Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione, la Segreteria Federale darà notizia ai Sodalizi interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Delegati Provinciali.

La delibera di affiliazione, almeno per estratto, andrà pubblicata sulla Rivista "DamaSport".

La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata al Sodalizio interessato, nonché al Comitato/Delegato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza.

Avverso il diniego di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CO.N.I., ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Art.120 - Riaffiliazione

I Sodalizi devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla F.I.D. inoltrando alla Segreteria Federale la richiesta di riaffiliazione, compilata su appositi moduli ed accompagnata dal versamento delle tasse di affiliazione e quote di tesseramento previste, nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Federale.

La trasmissione della copia del verbale di cui alle lettera b) del precedente art. 111 potrà essere omessa nel solo caso in cui non si siano verificate nel frattempo modificazioni alla preesistente composizione del Consiglio Direttivo. La documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 111 dovrà essere nuovamente inviata ogni qual volta siano state apportate variazioni alla natura giuridica del Sodalizio o semplicemente al testo dello Statuto sociale e ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio Federale per l'espletamento della riaffiliazione.

Art.121 - Deliberazione della domanda di riaffiliazione

La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito. Le domande di riaffiliazione, correttamente inoltrate, si intendono, di norma, accolte, salvo che il Consiglio Federale non deliberi di respingerle per comprovati motivi.

Dell'avvenuta accettazione della domanda di riaffiliazione, la Segreteria Federale darà notizia in forma breve ai Sodalizi interessati e ai competenti Comitati/Delegati Regionali e Provinciali.

La mancata accettazione della domanda di riaffiliazione sarà comunicata al Sodalizio interessato, nonché al Comitato/Delegato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza, in forma scritta, specificando i motivi della mancata accettazione.

Avverso il diniego di riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CO.N.I., ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Sulla Rivista "DamaSport" sarà pubblicato o aggiornato, periodicamente, l'elenco dei Sodalizi regolarmente affiliati.

Art.122 - Termini

La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.

La domanda di riaffiliazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 1 marzo.

Trascorso detto termine, il Sodalizio che non si è riaffiliato, viene considerata moroso e, se non provvede a regolarizzare la sua posizione entro la fine del mese di settembre, cessa di appartenere alla F.I.D.

Il Consiglio Federale determina annualmente i provvedimenti e le limitazioni alla partecipazione dei Campionati Nazionali da assumere avverso i Sodalizi morosi.

La riaffiliazione di un Sodalizio che ha cessato di appartenere alla F.I.D. è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti ed è di conseguenza subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.123 - Effetti

Gli effetti dell'affiliazione e della riaffiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale.



Art.124 - Posizione irregolare degli Affiliati

Il Sodalizio che non regolarizza la sua posizione è considerato non più appartenente alla F.I.D. e non può, tra l'altro:

- a) richiedere tessere per i propri Soci;
- b) iscrivere formazioni a competizioni agonistiche;
- c) esercitare diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali;
- d) organizzare manifestazioni agonistiche che prevedano la partecipazione di Tesserati;
- e) organizzare qualsiasi tipo di attività utilizzando risorse della F.I.D. o utilizzando il nome della F.I.D..

Capo III - Denominazione - Abbinamenti - Sede - Rappresentanza

Art.125 - Denominazione sociale

I Sodalizi possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico, o con le direttive e le disposizioni della F.I.D..

La F.I.D. potrà non accettare domande di affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato nella stessa Provincia.

Art.126 - Modificazioni

Le modificazioni di denominazione sociale debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

Art 127 - Sede sociale

La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.D.. Gli atti ufficiali della F.I.D. per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, si intendono conosciuti dai Sodalizi con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata nei moduli del tesseramento, sempre che non siano intervenute nel frattempo variazioni statutarie riguardanti la sede sociale, debitamente segnalate alla F.I.D. per i provvedimenti di competenza.

I Sodalizi possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Sodalizio, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.

La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

Art 128 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.D. spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali - ritualmente depositati presso la F.I.D. - e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come Dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Capo IV - Fusioni e incorporazioni

Art.129 - Fusione

La fusione di due o più Sodalizi della stessa Regione dà origine ad un nuovo Sodalizio, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione.

Per l'anzianità federale sarà confermata quella già acquisita dal più anziano dei Sodalizi che si sono fusi.

La fusione deve essere proposta per l'approvazione ai fini sportivi al Consiglio Federale, improrogabilmente



entro la data stabilita per la riaffiliazione. Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee dei Sodalizi che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, nonché la quota di affiliazione del nuovo Sodalizio.

Art.130 - Incorporazione

Un Sodalizio che incorpora uno o più altri Sodalizi della stessa Regione conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori, i diritti sportivi, il Consiglio Direttivo, e i Tesserati; acquisisce gli eventuali diritti sportivi dello o dei Sodalizi incorporati.

Resta confermata l'anzianità acquisita dal Sodalizio che opera l'incorporazione.

I Tesserati dei Sodalizi incorporati restano vincolati al Sodalizio che opera l'incorporazione.

Art.131 - Norme generali comuni

Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.

L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può in ogni caso essere concesso se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.D..

Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati o riaffiliati alla F.I.D. per l'anno in corso.

Art.132 - Diritti acquisiti

In caso di fusione o incorporazione di Sodalizi vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da uno dei Sodalizi interessati alla fusione o incorporazione, che passano in capo al Sodalizio che ha proceduto all'incorporazione.

I Tesserati presso i Sodalizi interessati alla fusione o incorporazione rimangono Tesserati del nuovo Sodalizio.

Capo V - Variazioni

Art.133 - Comunicazione delle variazioni

Quando nel corso dell'anno si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli Organi Sociali, della dislocazione della sede etc., fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. da 119 a 124, il Sodalizio deve darne comunicazione entro quindici giorni alla Segreteria Federale, che rilascia attestazione di ricezione e trasmette subito copia della comunicazione ai competenti Comitati/Delegati Regionale e Provinciale.

Le attestazioni della Segreteria F.I.D. fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee Federali.

Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D.

Art.134 - Casi di cessazione

Il Sodalizio cessa di appartenere alla F.I.D. per:

- a) recesso;
- b) mancata riaffiliazione;
- c) scioglimento volontario;
- d) radiazione;
- e) inattività;
- f) revoca dell'affiliazione.

A tutti gli effetti vengono richiamate le disposizioni dettate dall'art. 6 dello Statuto.

Art.135 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione

Il Sodalizio che, per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di essere vincolato alla F.I.D.



Il Sodalizio che si fonde con altro Sodalizio o viene incorporato da un altro Sodalizio, viene considerato sciolto.

Art. 136 - Radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione del Sodalizio dall'Elenco dei Sodalizi quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati, con la radiazione appunto, dagli Organi della Giustizia Sportiva. Il provvedimento di radiazione viene comunicato per conoscenza al C.O.N.I. e a tutti gli organismi da esso riconosciuti (Federazioni, DSA, Enti di Promozione ecc).

Art.137 - Inattività

Il Sodalizio che per un anno sportivo non abbia svolto alcuna attività sportiva prevista dall'art. 23 del presente Regolamento perde i diritti acquisiti ed in particolare il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, come previsto nell'art. 16 dello Statuto.

Art.138 - Revoca dell'affiliazione

Il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui il Sodalizio non abbia o perda i requisiti prescritti dall'art. 5 dello Statuto.

Avverso il diniego di affiliazione o avverso la revoca della stessa è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

PARTE SECONDA – TESSERATI

Capo I – Tesseramento

Art.139 – Vincolo federale

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.I.D., in un rapporto giuridico-sportivo.

Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto e i regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari dei Sodalizi di appartenenza.

Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.140 – Tesserati

I soggetti di cui all'art. 7 dello Statuto entrano a far parte della F.I.D. dal momento del tesseramento.

Art.141 – Obbligatorietà del tesseramento

Tutti i soci degli affiliati debbono essere tesserati alla F.I.D. a cura del Sodalizio di appartenenza.

Art.142 – Modalità di tesseramento

La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione mediante il Sodalizio di appartenenza.

I Sodalizi debbono richiedere alla Segreteria Generale della F.I.D. le tessere occorrenti per i propri soci e debbono versare per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale, in misura differenziata secondo la tipologia.

Il socio è tenuto a fornire al Sodalizio di appartenenza i propri dati anagrafici e quanto altro richiesto, ai fini della registrazione nelle carte federali e della compilazione della tessera.

Il socio è inoltre tenuto a dichiarare la sua eventuale precedente posizione di tesserato.

La F.I.D. si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di tesseramento.

Art.143 – Validità del tesseramento e rinnovo

La tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione, che ne attesta l'autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Generale e sino al 31 dicembre dello stesso anno

La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell'anno.



Art.144 – Termine del tesseramento

La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in cui la tessera è stata rilasciata.

Se nel corso dell'anno un sodalizio interrompe per qualsiasi motivo il vincolo giuridico-sportivo con la F.I.D., il tesseramento con i rispettivi soci continua ad avere valore sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art.145 – Partecipazione alle gare

Per partecipare all'attività agonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire, a richiesta, la tessera agonistica al Direttore di Gara preposto.

Chi non è in grado di esibire la tessera agonistica pur essendone in possesso può essere ammesso a partecipare alle gare previa dichiarazione scritta di possesso della tessera.

L'esibizione della tessera può altresì essere richiesta dagli organizzatori di stage o seminari rivolti ad atleti in attività. Anche in tal caso è possibile l'autocertificazione sul possesso della stessa.

Il giocatore straniero non tesserato F.I.D. può prendere parte alle competizioni autorizzate rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera della propria Federazione.

Art.146 - Tesseramento

Sono tesserati alla F.I.D.:

- a) gli atleti (o giocatori);
- b) i Dirigenti Federali;
- c) i Dirigenti Sociali;
- d) gli Arbitri;
- e) gli Istruttori;
- f) i soci non giocatori dei Sodalizi;
- g) il Presidente Onorario e i Soci Onorari.

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.I.D. in un rapporto giuridico-sportivo.

Il tesseramento delle persone indicate al comma primo può essere effettuato tramite i Sodalizi oppure direttamente presso la Segreteria della Federazione.

Gli atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a richiesta al controllo antidoping. L'impegno deve essere sottoscritto espressamente dal tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società e inviata alla F.I.D. a richiesta.

Art.147 - Diritti e doveri dei tesserati

I Tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività sportiva ufficiale nazionale e internazionale in base ai regolamenti specifici;
- b) accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali.

I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 9 dello Statuto F.I.D., sono tenuti a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali, e sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari del Sodalizio di appartenenza.

In particolare i Tesserati debbono:

- a) osservare gli Statuti, e i Regolamenti della F.I.D., nonché quelli della F.M.J.D. dalla F.I.D. recepiti ed accettati, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. e di accettarli come personalmente cogenti;
- b) adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali;
- c) accettare e osservare le disposizioni relative al vincolo di giustizia dello Statuto della F.I.D. e del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- d) osservare reciprocamente e rispettivamente tra di loro e nei confronti della F.I.D., dei suoi Organi e dei suoi Sodalizi l'obbligo di lealtà e probità.

In ogni caso i possessori di Tessera Federale non possono partecipare a Gare, Tornei e Campionati di Dama che non siano indetti, organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dalla F.I.D..

Art.148- Segni distintivi

Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo della F.I.D. tutti i suoi tesserati.

Hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore i Campioni d'Italia, come previsto dal precedente art. 28.



Capo II - Vincolo sportivo

Art.149 - Vincolo sportivo

I Tesserati dell'Affiliato contraggono con l'Affiliato di appartenenza un vincolo sportivo annuale che termina:

- a) alla data del 31 dicembre;
- b) con la cessazione del rapporto di affiliazione dell'Affiliato alla F.I.D.;
- c) con la cessazione della qualità di Socio.
- d) In caso di ritiro dell'affiliato dai campionati federali
- e) In caso di sospensione dell'affiliato per un periodo che influisca sull'attività sportiva in modo tale da pregiudicarla.
- f) In caso di documentato cambio di residenza del tesserato
- g) In caso di inattività sportiva del tesserato imputabile all'affiliato.
- h) Il vincolo può anche sciogliersi a domanda motivata del tesserato

Alla data del 31 dicembre termina automaticamente il vincolo sportivo, che si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del tesserato.

Capo III - Quote e validità

Art.150 - Quota di Tesseramento

Il Consiglio Federale determina annualmente l'ammontare della quota di tesseramento per le varie categorie di tesserati, con eccezione delle tessere onorarie che sono gratuite.

Art.151 - Duplicati

Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.

Il duplicato deve essere richiesto direttamente alla Segreteria Federale, versando la quota prescritta.

Capo IV - Tipologia delle Tessere Federali

Art.152 - Tipi di Tessera

Le Tessere federali sono dei seguenti tipi:

- a) Tessera Agonistica (delle varie categorie previste);
- b) Tessera Juniores;
- c) Tessera Promozionale;
- d) Tessera Arbitrale
- e) Tessera Istruttori;
- f) Tessera Problemistica.
- g) Tessera Giovanile Scolastica

Art.152/I – Tessera Agonistica

La tessera agonistica è rilasciata agli Atleti di un Sodalizio e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale ed a tutti i Campionati, i Tornei, le Gare e le Manifestazioni di Dama, comunque organizzati o patrocinati dalla F.I.D..

Una speciale tessera agonistica è rilasciata ai tesserati di età inferiore al diciottesimo anno per i quali è prevista la tessera Juniores.

Art.152/II – Tessera Juniores

È una tipologia di tessera agonistica rilasciata tramite i Sodalizi ai giocatori di età compresa tra i 6 e i 18 anni. La richiesta di tale tipologia di tessera viene effettuata dai sodalizi dietro richiesta della persona che esercita la potestà o di chi ne fa le veci.

**Art.152/III - Tessera Socio Sostenitore (Promozionale)**

La tessera è rilasciata ai soci non giocatori che con il loro apporto economico-organizzativo contribuiscono allo sviluppo ed alla attività del Sodalizio Affiliato.

Art.152/IV - Tessera Arbitrale

La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Arbitri e consente di esercitare in campo federale l'attività di Arbitro, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

Art.152/V - Tessera Istruttore

La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali Istruttori e consente di esercitare in campo federale l'attività di istruttore, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

Art.152/VI – Tessera Problemistica

La tessera è rilasciata agli Atleti di un Sodalizio che praticano la specialità problemistica e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale, Campionati, Tornei e Manifestazioni varie, comunque organizzati o patrocinati dalla F.I.D. per la specialità problemistica.

Art.152/VII - Tessera Giovanile Scolastica

La tessera è rilasciata agli studenti che sono iscritti ad un Corso di Dama Scolastico o che frequentino comunque corsi e lezioni di Dama autorizzati dalla F.I.D. e che non siano in possesso di una tessera juniores. La tessera consente la partecipazione ai tornei scolastici riconosciuti dalla F.I.D., secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Capo V - Compatibilità e inibizioni**Art.153 – Compatibilità**

Un tesserato può avere le tipologie di tessera previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle Cariche ricoperte.

Art.154 - Tesserato di più Sodalizi

Una persona può essere Socio di un solo Sodalizio.

Nel caso di doppio tesseramento ordinario farà fede la data della prima richiesta pervenuta alla Segreteria Generale, salvo diversa precisazione del tesserato stesso che dimostri di avere richiesto un solo tesseramento. In caso di doppio tesseramento sia il Tesserato che i Sodalizi interessati sono passibili di procedimento disciplinare.

Capo VI - Cessazione di appartenenza alla F.I.D. di un Tesserato**Art.155 - Disciplina**

Tutti i Tesserati cessano comunque di far parte della F.I.D.:

- a) per decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per cessazione di appartenenza alla F.I.D. del Sodalizio di appartenenza;
- c) per radiazione;

Art.155/I - Decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento

La decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento comporta l'immediata perdita di validità della tessera federale e di tutti i diritti connessi.

Art.155/II - Cessazione di appartenenza alla F.I.D. dell'Affiliato

La cessazione di appartenenza alla F.I.D. dell'Affiliato di cui il tesserato è Socio o Giocatore Agonista, determina anche la cessazione di appartenenza alla F.I.D. del tesserato stesso, fatta salva la previsione del precedente art.138.

Art.155/III - Radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione del Tesserato dalle Carte Federali quando ricorrano motivi di particolare gravità accertati e sanzionati con la radiazione appunto dagli Organi della Giustizia Sportiva. Il provvedimento di radiazione viene comunicato ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di competenza, nonché al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive.

Art.155/IV - Recesso o Cancellazione

Il recesso e la cancellazione sono disciplinati dalle normative dettate dagli specifici Regolamenti degli Albi e degli Elenchi Federali.



Capo VII – Entrata in vigore

Art.156 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta nazionale.

NOTA – Il presente regolamento è stato approvato con delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 427 del 11 ottobre 2005